

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI 15/12/2023

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

<i>Modello F24: al via la causale per pagare all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze</i>	2
<i>Bonus colonnine domestiche: disponibile l'elenco dei beneficiari 2023</i>	3
<i>Via libera all'accordo sulla proposta di regolamento UE che istituisce un quadro per un'identità digitale europea</i>	4
<i>L'Italia tra i Paesi con il più basso gap salariale di genere</i>	5
<i>Terzo Settore: RUNTS consultabile dai cittadini</i>	6
<i>Forfettari: con incassi superiori ai 100mila euro l'uscita dal regime di favore è immediata</i>	7
<i>Invalidità civile: servizio di allegazione della documentazione sanitaria esteso alle associazioni di categoria</i>	11
<i>Il Decreto Anticipi è Legge</i>	14
<i>DI Anticipi convertito in Legge: le associazioni sportive dilettantistiche potranno adeguare lo Statuto entro il 30 giugno 2024</i>	18
<i>Golden power: questioni applicative, Studio del Notariato</i>	19

Modello F24: al via la causale per pagare all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 69/E del 13 dicembre 2023, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello "F24", dei contributi dovuti al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze.

Con la convenzione del 17 febbraio 2011 e successivi rinnovi, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti al suddetto Ordine.

Al fine di consentire il versamento, con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che hanno aderito alla citata convenzione dopo la stipula della stessa, si istituisce la causale contributo di seguito indicata:

"FI00" denominata "Consulenti del lavoro – Consiglio Provinciale di FIRENZE".

In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione *"Altri enti previdenziali e assicurativi"* (secondo riquadro), nel campo *"causale contributo"*, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a debito versati"*.

Nel campo *"codice ente"* è indicato il codice "0005". Nel campo *"codice sede"* è indicata la sigla della provincia di iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro, desumibile dalla *"Tabella T2 - sigla delle province italiane"* pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Nel campo *"codice posizione"* è indicato il codice di iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro, nel formato "NNNNN". Nello spazio *"periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa"* è indicato il periodo di competenza del contributo versato nel formato "MMAAAA".

La suddetta causale è operativamente efficace a decorrere dal 18 dicembre 2023.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Bonus colonnine domestiche: disponibile l'elenco dei beneficiari 2023

Firmato e pubblicato, sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il decreto direttoriale che dispone la concessione e l'erogazione del contributo In dirittura d'arrivo l'incentivo riconosciuto per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, effettuati dal 1° gennaio al 23 novembre 2023:

disponibile, sul sito del Mimit il decreto ministeriale dello scorso 6 dicembre, che riporta in allegato l'elenco di coloro che possono usufruire del bonus e il contributo assegnato. I beneficiari troveranno la somma accreditata sul conto corrente comunicato nella domanda.

Il bonus, previsto dal Dpcm 4 agosto 2022, premia chi sceglie i mezzi di trasporto non inquinanti.

L'importo concesso è pari all'80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica, di potenza standard, dei veicoli alimentati a energia elettrica (come colonnine o wall box). Possono beneficiarne le persone fisiche residenti in Italia e i condomini. Il contributo può arrivare fino a 1.500 euro per gli utenti privati, il limite erogabile sale a 8mila euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Le richieste, ricordiamo, potevano essere inviate, attraverso l'apposita piattaforma, fino allo scorso 23 novembre.

Terminata la fase di verifica, sono risultate 5095 le istanze pervenute, 4992 quelle ammesse. I contributi saranno accreditati entro il prossimo 31 dicembre in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e in un'unica soluzione.

(Agenzia delle entrate, notiziario del 13 dicembre 2023)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Via libera all'accordo sulla proposta di regolamento UE che istituisce un quadro per un'identità digitale europea

Assonime il 14 dicembre 2023 ha pubblicato il numero *“Approfondimenti 4/2023 - Raggiunto l'accordo sulla proposta di regolamento UE che istituisce un quadro per un'identità digitale europea”*.

Questo approfondimento illustra le principali disposizioni relative al portafoglio europeo di identità digitale *“EUDI wallet”*, contenute nella proposta di regolamento europeo che modifica il regolamento eIDAS, istituendo un quadro di regole per un'identità digitale europea.

L'EUDI wallet è uno strumento di identificazione elettronica che consentirà a cittadini e imprese di accedere, con un alto livello di sicurezza e tutela della privacy, a servizi pubblici e privati, anche a livello transfrontaliero.

L'approfondimento fa riferimento al testo della proposta su cui lo scorso 8 novembre è stato raggiunto l'accordo definitivo nell'ambito del Trilogo europeo. Il testo della proposta è stato successivamente approvato (il 7 dicembre) da parte della commissione ITRE del Parlamento europeo e dovrà ora essere votato dal Parlamento in sessione plenaria, per poi passare al Consiglio UE che procederà all'adozione formale del regolamento. La data per la votazione in plenaria del Parlamento è prevista per il 26 febbraio 2024.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

L'Italia tra i Paesi con il più basso gap salariale di genere

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: L'Italia tra i Paesi con il più basso gap salariale di genere.

La **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro**, il **14 dicembre 2023**, ha pubblicato un approfondimento dal titolo *“Cosa è e come si misura il Gender Pay Gap”*, con l'obiettivo di chiarire il concetto di Gender Pay Gap, il suo ambito definitorio e la metodologia di misurazione, come indicato dalle statistiche europee e nazionali.

Il testo è elaborato a partire dai contenuti e dalle statistiche prodotte da Istat ed Eurostat.

Uno stipendio medio orario inferiore del 5% quello percepito dalle lavoratrici italiane rispetto ai colleghi uomini.

Il dato Eurostat relativo al 2021 è molto chiaro: l'Italia è uno dei Paesi con il più basso Gender Pay Gap, l'indicatore calcolato sulla base dell'indagine quadriennale Structure of Earnings Survey (SES) e prodotto ogni anno dai Paesi membri dell'Unione europea per misurare il differenziale retributivo tra uomini e donne.

Il GPG è calcolato come la differenza percentuale delle retribuzioni orarie di uomini e donne in rapporto a quelle degli uomini ed è un indicatore sensibile agli effetti di composizione (settore di attività economica, dimensione di impresa, professione, livello di istruzione, età, anzianità aziendale ecc.).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Terzo Settore: RUNTS consultabile dai cittadini

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) consultabile dai cittadini. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che dal 13 dicembre 2023 il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è consultabile da parte di tutti i cittadini.

Alla pagina dedicata di Servizi Lavoro, attraverso la funzione *“Ricerca enti”* è possibile visionare gratuitamente le informazioni (dati generali, composizione organi sociali, attività ecc.) e scaricare i documenti (statuti, bilanci, rendiconti delle raccolte fondi, ecc.) riguardanti oltre 119mila enti iscritti al RUNTS, di cui più di 24mila entrati per la prima volta a far parte del Terzo Settore.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Forfettari: con incassi superiori ai 100mila euro l'uscita dal regime di favore è immediata

L'Agenzia delle entrate, nel notiziario del 14 dicembre 2023, si sofferma sulla fuoriuscita in corso d'anno dei forfettari di ultima generazione.

Con incassi superiori ai 100mila euro si esce istantaneamente dal regime fiscale agevolato. Fari puntati sugli effetti per l'Iva, le imposte dirette e le ritenute d'acconto La disciplina del regime forfettario, con la legge di bilancio 2023, è stata resa più aderente al regime di esonero dall'Iva per le piccole imprese, previsto dalla direttiva Ue 2020/285, recante modifiche alla direttiva 2006/112/Ce (direttiva Iva).

L'uscita immediata dal regime agevolato, per effetto del superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi nell'anno, rappresenta l'intervento di adeguamento più consistente operato dal legislatore nazionale, con la specifica finalità, esplicitata nella direttiva, di salvaguardare le entrate erariali dell'Unione europea.

La circolare, n. 32/E del 5 dicembre 2023 dell'Agenzia delle entrate, ha consentito di fare chiarezza su molti degli aspetti legati all'uscita dal regime forfettario in corso d'anno.

Punto cruciale di tale novità normativa è la definizione del se e del quando si esce istantaneamente dal regime forfettario.

Il discrimine, precisa la circolare, è rappresentato dal momento dell'incasso dei 100mila euro di ricavi o compensi annui, calcolati a partire dall'inizio dell'anno. A tal fine non rilevano, pertanto, né la data di fatturazione, né quella di effettuazione delle operazioni sottostanti. Gli effetti della fuoriuscita, in termini di adempimenti dichiarativi, contabili e di versamento, sono diversi per l'Iva, le imposte dirette e le ritenute d'acconto.

Effetti ai fini Iva

L'incasso del corrispettivo, che ha comportato il superamento dei 100mila euro, rappresenta per il contribuente la linea di demarcazione tra la fuoriuscita dal regime forfettario e l'ingresso in quello ordinario Iva.

Sia il corrispettivo relativo a tale operazione, sia quello delle operazioni ancora da fatturare a tale data, pertanto, sono soggetti a Iva.

Rimangono fuori dal campo di applicazione dell'imposta, invece, le operazioni già fatturate alla medesima data, in quanto fatture emesse in costanza di regime forfettario.

Nel caso in cui l'operazione relativa all'incasso, che ha comportato il superamento della soglia, sia già stata fatturata senza Iva, in quanto emessa in costanza di regime forfettario,

viene emessa nota di variazione in aumento, per la sola imposta, da far transitare nel Sistema di interscambio (Sdi), anche laddove la fattura oggetto di variazione sia stata emessa in forma cartacea (sempre in quanto in costanza di regime forfetario). Con il passaggio al regime ordinario, inoltre, tutte le operazioni fatturate successivamente vengono emesse elettronicamente e transitano al Sistema di interscambio.

Per quanto riguarda le operazioni passive, invece, diventa detraibile non solo l'imposta relativa alle operazioni fatturate successivamente alla data di "passaggio" al regime ordinario, ma anche – per effetto dell'articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972 – quella relativa: ai beni e servizi dell'attivo circolante acquistati e non ancora venduti o utilizzati a tale data per la quota residua all'acquisto di beni ammortizzabili rientranti nel periodo di osservazione, ovvero 5 anni dall'entrata in funzione per i beni mobili, e 10 anni dall'acquisto o ultimazione per i beni immobili. Qualora l'acquisto, l'entrata in funzione o l'ultimazione di tali beni, avvenisse nello stesso anno della fuoriuscita, ma in costanza di regime forfetario, la rettifica della detrazione viene ragguagliata al numero di mesi compresi tra tale data e quella di fuoriuscita.

All'interno della dichiarazione Iva annuale, pertanto, confluiscono tutte le operazioni attive e passive fatturate a partire dalla fuoriuscita, nonché l'imposta a credito oggetto di rettifica per effetto dell'articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972.

Dal momento dell'incasso che comporta la fuoriuscita, infine, devono essere osservati anche tutti gli altri adempimenti Iva, quali:

- l'istituzione dei registri Iva (articoli 23, 24 e 25 del Dpr n. 633/1972);
- la trasmissione telematica dei corrispettivi;
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva;
- il versamento dell'Iva periodica.

Effetti ai fini delle imposte dirette

Diversamente dall'Iva, il superamento della soglia di 100mila euro di incassi annui comporta la tassazione ordinaria Irpef a decorrere dall'inizio dell'anno stesso. Per la deduzione dei componenti di costo, tuttavia, occorre fare attenzione anche alle rettifiche Iva.

Il costo relativo agli acquisti effettuati prima dell'incasso dei 100mila euro, infatti, risulta deducibile, per l'importo al lordo dell'Iva eventualmente corrisposta al fornitore, solo se tale Iva non risulta detraibile per effetto delle rettifiche di cui al citato articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972.

Non rileva, in tal caso, l'eventuale mancata rettifica della detrazione Iva, in quanto questa non deriverebbe da cause oggettive che precludono l'esercizio del diritto alla detrazione, bensì da una valutazione discrezionale effettuata del contribuente.

Il costo relativo agli acquisti effettuati a partire dalla data di incasso, che fa superare i 100mila euro, invece, è da considerare al netto dell'Iva.

Il superamento della soglia in corso d'anno comporta, ai fini delle imposte dirette, l'istituzione dei registri e delle scritture contabili obbligatorie di cui al Dpr n. 600/1973, con obbligo di annotare, con le modalità e nei termini ivi stabiliti, le operazioni effettuate dal momento in cui è stato superato il limite, e, nel più ampio termine di presentazione della dichiarazione annuale, le operazioni attive e passive effettuate prima di tale momento.

Gli acconti, invece, sono calcolati e versati in coerenza con le relative modalità di determinazione. Ciò significa che, se si adotta il metodo storico, l'ammontare degli stessi viene determinato con le modalità di calcolo proprie del regime forfetario, utilizzando i relativi codici tributo, salvo poi determinare e versare l'imposta secondo le regole ordinarie Irpef.

Effetti sulle ritenute d'acconto

I professionisti, che fuoriescono dal regime forfetario in corso d'anno, assoggettano a ritenuta d'acconto, in base all'articolo 25 del Dpr n. 600/1973: il compenso che comporta il superamento della soglia di 100mila euro di incassi nell'anno, anche qualora la relativa fattura sia stata emessa senza l'indicazione della ritenuta tutti i compensi percepiti successivamente a tale incasso.

Non si applicano, invece, le ritenute sui compensi percepiti prima della data di superamento, in quanto percepiti in costanza di regime forfetario.

Anche per le operazioni passive, inoltre, il professionista assume il ruolo di sostituto d'imposta a partire dal primo pagamento da effettuarsi successivamente al superamento del limite, non rilevando, anche qui, il fatto che l'eventuale fattura ricevuta non indichi l'importo della ritenuta da operare.

Resta fermo l'obbligo di operare, in ogni caso – in base agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973 – le ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilato corrisposti, indipendentemente dal regime fiscale applicato e dai compensi complessivamente incassati.

Altri chiarimenti su questioni operative

Per coloro che iniziano l'attività in corso d'anno, la soglia di 100mila euro non deve essere ragguagliata al periodo di attività nell'anno.

Il ragguaglio, previsto espressamente dalla norma per la sola soglia degli 85mila euro, non deve intendersi esteso anche a quella di fuoriuscita immediata, in quanto rischierebbe, in tal caso, di essere di ostacolo all'obiettivo, sostenuto dalla direttiva Iva, di prevedere per le piccole imprese un passaggio graduale dall'esonero all'imposizione Iva.

L'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati in costanza di regime forfetario, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, non transita nelle comunicazioni Lipe, da presentare successivamente per effetto della fuoriuscita in corso d'anno.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Invalidità civile: servizio di allegazione della documentazione sanitaria esteso alle associazioni di categoria

Invalidità civile. Servizio di allegazione della documentazione sanitaria ai sensi dell'articolo 29-ter del Dl 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Al via l'estensione del servizio alle associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità.

Lo comunica l'INPS, con il **messaggio n. 4454 del 14 dicembre 2023**.

Difatti, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in continuità con i progetti di innovazione in atto nell'Istituto, l'Istituto comunica che dalla data di pubblicazione del presente messaggio è esteso a tutte le Associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità, ANMIC, ENS, UIC e ANFFAS, il servizio denominato "Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile", che già consente ai cittadini, ai medici certificatori e agli Istituti di patronato di inoltrare *online* all'Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell'accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (cfr. il messaggio n. 1060 del 17 marzo 2023).

Tale servizio è fruibile nell'ambito delle commissioni mediche INPS che operano in convenzione con le Regioni (CIC) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Si forniscono, pertanto, di seguito, le indicazioni per l'utilizzo di tale servizio.

Descrizione del servizio

Le citate Associazioni di categoria, per mezzo di un operatore abilitato, possono allegare la necessaria documentazione sanitaria su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per potere utilizzare tale nuova funzionalità, l'operatore deve essere preventivamente profilato dall'amministratore delle utenze come:

Operatore funzione di allegazione sanitaria

Invalidità civile - Invio Documentazione Sanitaria (Id 3169).

Gli operatori abilitati delle Associazioni di categoria possono accedere all'applicativo attraverso il sito istituzionale dell'INPS (www.inps.it) a seguito di autenticazione tramite le proprie credenziali SPID (di livello 2 o superiore) in considerazione della necessità di apporre una firma digitale al termine delle operazioni di allegazione della documentazione.

La funzione di allegazione della documentazione sanitaria può, dunque, essere utilizzata esclusivamente da questa tipologia di operatori opportunamente abilitati. L'operatore che allega la documentazione sanitaria può consultare la documentazione stessa entro 48 ore dalla data dell'inoltro, decorso tale termine non sarà più possibile procedere alla sua consultazione, ma sarà sempre possibile visualizzare la richiesta di allegazione.

Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica con l'elenco di tutti i documenti allegati con l'identificativo digitale univoco associato a ogni documento (*Hash*).

La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall'operatore dell'Associazione tramite l'inserimento delle proprie credenziali SPID.

Tipologie di domande per le quali è fruibile il servizio

Il servizio attualmente interessa:

le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l'INPS effettua l'accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni. È possibile allegare la documentazione sanitaria su domande di prima istanza e di aggravamento solo se la domanda è stata presentata dall'Associazione;

tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile (decreto-legge n. 90/2014). In questo caso l'INPS invia una comunicazione mediante lettera, con l'informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti di cui al citato articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020. Tale comunicazione è inviata quattro mesi prima della scadenza di revisione.

Tempo di fruizione del servizio

È possibile trasmettere la documentazione sanitaria finché l'*iter* di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).

La documentazione da allegare *online* è accettata solo se in formato .PDF e di dimensione massima di 2 MB per ogni documento. Successivamente alla trasmissione il documento sarà reso disponibile alla commissione medica INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con l'emissione di un verbale agli atti da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati trattati, le Associazioni di categoria si impegnano ad adottare tutte le misure idonee di sicurezza utili affinché la documentazione sanitaria sia trattata con la massima discrezione e riservatezza e non sia disponibile e accessibile a soggetti diversi da quelli autorizzati al trattamento dei dati ivi contenuti.

In particolare, l'operatore abilitato dell'associazione di categoria deve garantire che:

alla fine del processo di allegazione **non rimanga copia digitale** dei documenti sanitari trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati;

non venga realizzata e successivamente conservata copia cartacea o in altro **formato** della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Il Decreto Anticipi è Legge

Il decreto fiscale cd. Anticipi, collegato alla manovra di fine anno, è ora Legge. La Camera nella seduta di giovedì 14 dicembre ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Dall'anticipo del conguaglio delle pensioni a quello della vacanza contrattuale per il pubblico impiego, dal rinvio della seconda rata dell'Irpef alla proroga dello smart working.

Il decreto, che il 14 dicembre 2023 la Camera ha convertito in legge, anticipa al 2023 alcuni interventi di spesa per alleggerire il bilancio dello Stato del 2024, anno in cui torna ad essere applicato il Patto di

Stabilità, nella versione che emergerà dal confronto nelle sedi europee.

Seconda rata dell'Irpef

Nel decreto è stato anche disposto, per il solo 2023, il rinvio della seconda rata dell'irpef per i titolari di partita iva con ricavi o compensi fino a 170.000 euro. Il pagamento deve essere effettuato entro il 16 gennaio dell'anno successivo senza interessi, oppure può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione degli interessi a partire dalla seconda rata.

Iva sulla chirurgia estetica

Approvata anche la norma che esenta dall'iva gli interventi chirurgia estetica con finalità terapeutiche.

Riapertura rottamazione quater

Via libera alla riapertura dei termini per il versamento delle rate scadute della rottamazione quater. Quelle con scadenza 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023 possono essere effettuate entro il 18 dicembre 2023.

L'articolo 4-bis, introdotto al Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (cosiddetta Rottamazione-quater) con riferimento ai versamenti in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, che si considerano tempestivi ove effettuati entro il 18 dicembre 2023.

Bonus psicologo rifinanziato

C'è anche un rifinanziamento, con cifre doppie, del bonus psicologo 2024: il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

Iva integratori alimentari

L'articolo 4-ter, introdotto al Senato, dispone l'applicazione dell'aliquota agevolata IVA al 10% agli integratori alimentari.

Semplificazioni

L'articolo 4-quinquies, introdotto al Senato, abroga l'obbligo previsto, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle **schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef**, nonché la previsione di conservare le schede medesime.

La disposizione introduce, altresì, una semplificazione per i contribuenti che intendono fruire del **servizio di consultazione delle fatture elettroniche** emesse nei loro confronti.

La norma, infine, introduce una semplificazione nelle modalità di espressione del parere conforme da parte dell'Agenzia delle entrate nei casi di **proposta di transazione su crediti tributari e contributivi**.

Proroga di un anno del termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero

La norma proroga, altresì, di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, relativo all'indebito utilizzo in compensazione del medesimo credito.

La disposizione, infine, con una modifica introdotta al Senato, disciplina le modalità e il termine per esercitare la possibilità di revoca della procedura di riversamento dell'importo del credito utilizzato.

Contributo di solidarietà

L'articolo 6 esclude parzialmente dalla base imponibile del contributo di solidarietà – previsto dalla legge di bilancio per il 2023 a carico di talune imprese del settore energetico – la distribuzione, o comunque l'utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.

Contestualmente, **istituisce, per il 2024, un contributo di solidarietà** a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione di ammontare pari al beneficio conseguente.

Verifiche fiscali

L'articolo 8-bis, inserito al Senato, prevede che anche in sede di verifiche fiscali siano sempre applicabili le norme in tema di assistenza e rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari.

Fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità Commercialisti

L'articolo 8-ter, introdotto al Senato, modifica la disciplina riguardante la soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità, sostituendo i riferimenti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali con i riferimenti alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Credito di imposta riconosciuto alle imprese musicali

L'articolo 13-bis, introdotto al Senato, eleva da 1.200.000 euro a 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

Codice identificativo nazionale per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche nonché alle locazioni brevi

L'articolo 13-ter – inserito nel corso dell'esame presso il Senato – prevede che il Ministero del turismo assegni, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche nonché alle locazioni brevi, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi

delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 2 impone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano abbiano attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle medesime unità immobiliari e strutture ricettive soggette al CIN, l'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati. Il comma 3 specifica che il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva. La ricodificazione come CIN e la

trasmissione dei codici e dei dati sono assicurate, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale

anche dai comuni che hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi. Il comma 6 prevede il regime sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni in esame. Il comma 6 prevede una serie di obblighi per i soggetti che concedono in locazione unità immobiliari per finalità turistiche o in locazione breve, per i titolari di strutture turistico ricettive, nonché per coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici. Il comma 7 stabilisce che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge. Il comma 9 prevede un regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni dell'articolo in esame, il quale non trova applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale (comma 10). Ai sensi del comma 11, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva o l'unità immobiliare concessa in locazione. Il successivo comma 12 integra tale previsione assegnando, al fine di contrastare l'evasione, all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza il compito di effettuare, con le modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate, prioritariamente, all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del codice identificativo nazionale. Il comma 14 reca una clausola di invarianza finanziaria. Infine, per effetto del comma 15, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

DI Anticipi convertito in Legge: le associazioni sportive dilettantistiche potranno adeguare lo Statuto entro il 30 giugno 2024

Il decreto fiscale cd. Anticipi, collegato alla manovra di fine anno, è ora Legge. La Camera nella seduta di giovedì 14 dicembre ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Il comma 2-bis dell'articolo 16 – inserito al Senato – differisce dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 sia il **termine di adeguamento alla nuova normativa di settore da parte degli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche** sia il **termine entro il quale l'adozione delle medesime modifiche statutarie di adeguamento è esente dall'imposta di registro** (lettere a) e b)) e introduce una norma transitoria relativa alle comunicazioni di natura pubblicistica inerenti agli incarichi e ai compensi per i direttori di gara operanti nell'area dilettantistica e per gli altri soggetti che sono preposti a garantire – riguardo al rispetto delle regole o alla rilevazione di tempi e distanze – il regolare svolgimento delle competizioni sportive nella medesima area dilettantistica (lettera c)).

Il comma 3-bis – inserito dal Senato – dell'articolo 16 reca una norma di interpretazione autentica – avente quindi effetto retroattivo – relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori dipendenti sportivi; la novella in esame chiarisce che il limite massimo di base contributiva imponibile, già previsto ai fini pensionistici, si applica anche per le contribuzioni inerenti ai trattamenti di malattia, maternità, disoccupazione involontaria (NASpI) e assegni per il nucleo familiare (tali contribuzioni e trattamenti si applicano ai lavoratori dipendenti sportivi a decorrere dal 1° luglio 2023).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Golden power: questioni applicative, Studio del Notariato

Il Consiglio Nazionale del Notariato, il 14 dicembre 2023, ha pubblicato lo Studio n.137-2023/i Golden power: questioni applicative.

Lo studio si propone di fornire all'operatore alcuni riferimenti utili per lo studio della c.d. normativa Golden Power, per quanto rilevante ai fini dell'attività notarile, accompagnati da brevi spunti relativi al collocamento temporale dell'iter autorizzativo e alle semplificazioni offerte dalla disciplina vigente.

Nella parte finale dello Studio, il Notariato propone la seguente tavola sinottica della normativa golden power, da intendersi quale ausilio nell'analisi del D.L. 15 marzo 2012, n. 21.

<u>Difesa e sicurezza nazionale (art. 1)</u>		
Operazione	Presupposto oggettivo	Presupposto soggettivo
Acquisto di partecipazioni (comma 1, lett. a) e c) e comma 5)	- potere di imposizione di specifiche condizioni: acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale; - potere di opposizione: qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.	qualsiasi acquirente
Delibere, atti e operazioni (comma 1, lett. b) e comma 4)	delibere, atti e operazioni che hanno per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi strategici, compresi quelli aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole	a favore di qualsiasi soggetto

	statutarie ex art. 2351, co. 3, c.c. o ex art. 3, co. 1, del DL 332/1994, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali	
Costituzioni di società (comma 5-bis)	costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale	da parte di qualsiasi soggetto
<u>Energia, trasporti, comunicazioni e ulteriori settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452 (art. 2)</u>		
Operazione	Presupposto oggettivo	Presupposto soggettivo
Acquisto di partecipazioni (commi 5 e 6)	Attivi <u>commi 1 e 1-ter</u> : acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società.	acquirenti Extra UE dal 1 gennaio 2023 anche acquirenti UE , ivi compresi quelli residenti in Italia , in relazione ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario (ivi incluso quello creditizio ed assicurativo)
	Attivi <u>commi 1 e 1-ter</u> : acquisti di partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% , tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro . Acquisizioni	acquirenti Extra UE

	che determinano il superamento delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50% del capitale.	
Delibere, atti e operazioni (commi 2, 2-bis, 3 e 4)	Attivi <u>comma 1</u> : delibere, atti e operazioni che hanno per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi strategici o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie ex art. 2351, co. 3, c.c. o ex art. 3, co. 1, del DL 332/1994, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi.	a favore di qualsiasi soggetto
	Attivi <u>comma 1-ter</u> : delibere, atti e operazioni che hanno per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi strategici a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione,	a favore di soggetti Extra UE anche a favore di soggetti UE , ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia , in relazione ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario (ivi incluso quello creditizio ed assicurativo)

	nonché qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie ex art. 2351, co. 3, c.c. o ex art. 3, co. 1, del DL 332/1994	
Costituzioni di società (comma 7-bis)	costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter	qualora uno o più soci Extra UE detengono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)